



## Aggregato alla procura, negata indennità servizi esterni



**T.A.R.**  
**PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**SEZIONE PRIMA**  
Sentenza del 25 novembre 2013

N. 00606/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2010, proposto da: \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Turello, con domicilio eletto presso Gabriella Coslovich in Trieste, piazza Giotti 8;

*contro*

**Il Ministero dell'Interno**, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Questore di Udine dd. 11.12.2009, comunicato al ricorrente con lettera dd. 14.12.2009, con la quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità per i servizi esterni, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni e per la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione del suddetto emolumento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, ispettore capo della polizia di Stato, impugna il provvedimento del questore di Udine datato 11 dicembre 2009 con il quale è stata rigettata l'istanza volta ottenere la corresponsione dell'indennità per servizi esterni.

Fa presente di prestare servizio presso la polizia ferroviaria di Udine ma di essere stato successivamente aggregato alla Procura della Repubblica di Udine; successivamente venne trasferito alla questura di Udine e assegnato alla squadra mobile pur continuando ad essere aggregato alla procura di Udine. Con apposita istanza presentata in data 13 luglio 2004 chiedeva la corresponsione dell'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 11 del d.p.r. 254 del 1999. La questura non ha adottato alcun provvedimento limitandosi a comunicare con lettera del 30 novembre 2004 una nota del ministero dell'interno che esprimeva un parere non vincolante in ordine al riconoscimento dell'indennità.

Chiedeva poi in data 27 novembre 2009 che venisse adottato provvedimento espresso sull'istanza proposta. Con il provvedimento impugnato dell'11 dicembre del 2009 la Questura ha rigettato la richiesta.

In via di diritto deduce i seguenti motivi:

1. **Violazione** dell'articolo 9 del d.p.r. 395 del 1995 e dell'articolo 11 del d.p.r. 204 del 1999 e dell'articolo 9 del d.p.r. 164 del 2002, manifesta ingiustizia. **Spiega di avere il diritto all'indennità in questione in quanto in servizio presso la squadra mobile della questura di Udine e aggregato alla procura della Repubblica, mediante formali ordini di servizio. Si trattava di attività svolta presso enti o strutture terze e quindi aveva diritto all'emolumento richiesto. Cita a favore giurisprudenza.**

2. **Illogicità**, difetto di motivazione, errore e travisamento dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità. **Il fatto che l'attività fosse discontinua o temporanea non costituisce un vincolo per la corresponsione dell'indennità.**

**Resiste in giudizio il Ministero dell'interno** il quale osserva come il Ministero stesso si era già espresso in senso negativo con la nota del 30 novembre 2004. Successivamente il ricorrente proponeva una nuova istanza ottenendo il provvedimento in questa sede impugnato. Contesta nel merito la pretesa attorea concludendo per il rigetto del gravame.

**Infine nella pubblica udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.**

#### DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del questore di Udine l'11 dicembre 2009 con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità per servizi esterni.

Va innanzitutto rilevato come il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato la nota del 30 novembre 2004 che aveva rigettato la sua prima istanza per ottenere l'indennità per servizi esterni.

Venendo al merito, la questione riguarda la qualificazione del servizio prestato da un dipendente della polizia di Stato presso la procura della Repubblica. Orbene, gli uffici di polizia giudiziaria previsti presso la procura della Repubblica costituiscono un servizio istituzionale previsto dall'ordinamento e in particolare collegato alla funzione svolta dal pubblico ministero sulla base del codice di procedura penale. Non si tratta quindi di un servizio esterno ma di un'attività istituzionale della polizia di Stato, svolta in un ufficio apposito in cui si articola normalmente la struttura della forza di polizia. Quindi non si tratta né di un servizio esterno né di servizio prestato presso un'amministrazione terza, ma di servizio svolto presso una sezione di polizia giudiziaria svolta normalmente dagli agenti della polizia di Stato.

In altri termini la sezione di Polizia Giudiziaria costituisce una sede ordinaria di servizio e non può considerarsi ente o struttura di terzi, anche alla luce degli articoli 55 e seguenti del CPP. Ne consegue che mancano i presupposti per riconoscere al ricorrente l'indennità richiesta, tanto più che l'interessato non riesce a dimostrare di aver svolto alcuna attività d'indagine esterna rispetto alla struttura di polizia giudiziaria.

Per tutte le citate considerazioni il ricorso va rigettato, laddove sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.**

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**Così deciso in Trieste** nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**Il 25/11/2013**